

Ministero delle finanze - Decreto ministeriale 20 ottobre 1997, n. 419

(GU n. 283 del 04-12-1997)

Regolamento recante norme in materia di depositi IVA

1. Richiesta dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione a gestire gli speciali depositi I.V.A., di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è richiesta alla direzione regionale delle entrate ovvero a quella provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d'Aosta, competente per territorio in relazione alla localizzazione del deposito, con istanza inviata per conoscenza anche all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

2. Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione a gestire speciali depositi I.V.A. di cui all'articolo 1 del presente regolamento può essere rilasciata ai soggetti interessati se questi:

- a) non sono sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;
- b) non hanno riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a);
- c) non hanno commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto;
- d) non sono sottoposti a procedure fallimentari ¹, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.

2. Per le società e gli enti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, sussistono nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.

3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione le società e gli enti indicati nell'articolo 50-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, comprovano la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.

4. L'istanza è corredata da:

- a) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;
- b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;
- c) certificato generale del casellario giudiziale;
- d) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
- e) certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'articolo 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La determinazione è adottata dalle competenti Direzioni delle entrate di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta ed è dalle stesse comunicata al soggetto interessato ed all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

7. L'autorizzazione è in ogni caso revocata dalla direzione delle entrate che ha provveduto al rilascio, se interviene condanna definitiva per reati finanziari ovvero sono accertate violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo o gravi irregolarità nella gestione del deposito.

¹ A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli

stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».

3. Tenuta del registro.

1. Il registro relativo alla movimentazione dei beni custoditi nel deposito I.V.A., di cui all'articolo 50- bis , comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, è tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Dallo stesso registro devono risultare:

- a) il numero e la specie dei colli;
- b) la natura, la qualità e la quantità dei beni;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi;
- d) il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti;
- e) il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni è effettuata.

2. Il gestore del deposito può avvalersi, nella tenuta della contabilità, di sistemi informatici.

3. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo è istituito anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.

4. Introduzione dei beni nei depositi e loro estrazione.

1. L'introduzione dei beni nei depositi I.V.A. e la loro estrazione avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto con l'indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, fatti salvi i casi di cui all'articolo 50- bis , comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In tal caso copia di detto documento, munito dell'attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, sottoscritta dal depositario, è rimessa alla dogana emittente.

2. Nella ipotesi di cui all'articolo 50- bis , comma 4, lettera g), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'estrazione avviene sulla base della dichiarazione doganale.